

**Visto** il decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66, recante “ disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive, analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

**Vista** la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 36/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

**Atteso che** il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, d’ora in poi Piano deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, d’ora in poi VAS, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale);

**Atteso che**, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 30 agosto 2012 con cui è stato avviato il procedimento di formazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso;

**Atteso che**, nell’ambito della medesima deliberazione, sono stati individuati l’autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. come segue:

- AUTORITÀ COMPETENTE: Giunta regionale;
- STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE: Servizio valutazione di impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- AUTORITÀ PROCEDENTE: Giunta regionale;
- SOGGETTO PROPONENTE: Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
  - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
  - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
  - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
  - Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali.
- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)
- Provincia di Gorizia;
- Provincia di Pordenone;
- Provincia di Trieste;
- Provincia di Udine;
- Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM);
- ASS n. 1 “Triestina”;
- ASS n. 2 “Isontina”;
- ASS n. 3 “Alto Friuli”;

- ASS n. 4 "Medio Friuli";
- ASS n. 5 "Bassa Friulana";
- ASS n. 6 "Friuli occidentale";
- Regione Veneto;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero per i Beni e le Attività culturali;
- Ministero dello Sviluppo economico;
- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici;
- Repubblica d'Austria;
- Repubblica di Slovenia;

**Visto** il Rapporto ambientale preliminare relativo al Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, allegato alla presente deliberazione, redatto per attivare la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, come disciplinato dall'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale;

La Giunta regionale all'unanimità, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna

### **delibera**

**1.** di prendere atto e di far proprio il Rapporto ambientale preliminare relativo al Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, allegato alla presente deliberazione, redatto per attivare la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, come disciplinato dall'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**2.** di dare mandato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di provvedere ad espletare tutte le attività relative alle consultazioni di cui al punto precedente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE